

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti  
Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 16 aprile 2019, composta da:

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Luciana Savagnone    | - Presidente                    |
| Anna Luisa Carra     | - Consigliere                   |
| Antonio Nenna        | - Consigliere                   |
| Adriana La Porta     | - Consigliere                   |
| Sperandeo Alessandro | - Consigliere                   |
| Luciano Abbonato     | - Consigliere                   |
| Ignazio Tozzo        | - Consigliere                   |
| Giuseppe di Pietro   | - Primo Referendario - relatore |
| Tatiana Calvitto     | - Referendario                  |

\* \* \* \* \*

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in particolare l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento in data 15.2.2019 (prot. cc n. 1363 del 15.2.2019);

vista l'ordinanza n. 81/2019/CONTR., con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, il Primo Referendario Giuseppe di Pietro,  
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha chiesto a questa Sezione se l'art. 9 del D. L. n. 90 del 2014, nella parte in cui disciplina la corresponsione dei

compensi professionali (le cc.dd. “propine”) in favore degli avvocati incardinati nelle strutture pubbliche, debba essere limitato alle ipotesi in cui gli enti abbiano ottenuto *sentenza* favorevole, con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, ovvero se possa essere esteso anche ai diversi casi di “provvedimenti decisori pronunciati dagli organi giudiziari”, nonché “di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente”, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese, come già previsto dall’art. 9 del Regolamento adottato in materia.

La richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo, giacché proviene dal Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante del Libero Consorzio Comunale.

E’ altresì ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto presenta profili di carattere generale, non interferisce con le competenze degli altri organi giurisdizionali e rientra nella materia della contabilità pubblica, giacché attiene al contenimento e all’equilibrio della spesa pubblica, in relazione alle norme che disciplinano la corresponsione degli emolumenti ai professionisti legali interni.

Nel merito, si rileva che, come più volte precisato dalla giurisprudenza contabile, le previsioni del D.L. n. 90 del 2014 fanno riferimento ai soli dipendenti degli enti pubblici che posseggono lo *status* professionale di avvocato. “Del resto, la novella ha inteso disciplinare in modo uniforme e al contempo innovativo l’annosa questione dei compensi professionali riconosciuti agli avvocati dipendenti degli enti pubblici in ragione della loro natura sostanzialmente “ibrida”, vale a dire “sospesa tra l’autonomia e la subordinazione, che coniuga in sé la qualità di professionista con quella di impiegato, relazionandosi costantemente con quello che è, al contempo, il proprio cliente, ma anche il suo datore di lavoro. Questa duplicità di *status* (la cd. doppia identità dell’avvocato dipendente: da un lato professionista, dall’altro pubblico impiegato) si riflette anche sulla struttura del trattamento economico a lui spettante, normalmente composto, pur nella varietà delle situazioni, per una quota, dallo stipendio tabellare e dalle relative voci integrative e accessorie e, per altra quota, da compensi aggiuntivi correlati all’esito favorevole delle lite, di importo tendenzialmente variabile, ancorché erogati con continuità (c.d. propine)” (Sez. contr. Abruzzo, delib. n. 187/2015; in tal senso e da ultimo TAR Puglia - sez. II, 16 ottobre 2014, n. 2543).

Poiché il trattamento economico è duplice, i compensi aggiuntivi non hanno la funzione di remunerare l’intera attività dei professionisti legali interni, ma possono essere erogati soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.

Nello specifico, l’art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 fa testualmente riferimento soltanto alle “sentenze favorevoli”, con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, proprio perché il presupposto per l’erogazione dei compensi aggiuntivi è costituito dall’esito vittorioso della lite, riscontrabile nelle sentenze che definiscono la fase di giudizio respingendo le domande di controparte per ragioni processuali o di merito, ma certamente non nei casi “di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente”, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese.

Si tratta, infatti, di casi che possono risultare *de facto* favorevoli per gli enti, ma che non presuppongono una pronuncia sulle questioni processuali e di merito e che, talora, nemmeno comportano una decisione sulle spese (come, ad esempio, nell’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e di contestuale estinzione del giudizio, disciplinata dal nuovo testo dell’art. 309 c.p.c.); in queste ipotesi, l’attività professionale trova ristoro nello stipendio tabellare erogato ai professionisti legali interni.

A conferma della correttezza dell'opzione interpretativa prescelta, si evidenzia che, nel comma 6, viene previsto che l'erogazione dei compensi aggiuntivi sia possibile anche in caso di transazione, ma soltanto qualora questa faccia seguito ad una "sentenza favorevole".

L'esistenza di una disciplina specifica per uno dei casi che definiscono la controversia senza l'intervento di una pronuncia giudiziale di carattere decisorio, come la transazione, conferma indirettamente come nessuna delle ipotesi contemplate dal comma 3 dell'art. 9 del Regolamento dell'Ente possa rientrare nella nozione di "sentenza favorevole"; inoltre, si tratta di un caso eccezionale, che può dar luogo all'erogazione dei compensi aggiuntivi soltanto se interviene dopo che, comunque, sia stata già pronunciata una sentenza favorevole.

Nel Regolamento, viene citato anche il caso dei "provvedimenti decisori pronunciati dagli organi giudiziari". Si tratta, come appare evidente, di un'espressione del tutto generica: se fosse riferita alle sentenze, sarebbe oggettivamente superflua; qualora, invece, dovesse contemplare i provvedimenti decisori di natura diversa, sarebbe illegittima perché radicalmente in contrasto con la fonte normativa di rango primario.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2019.

Il Relatore

(Giuseppe di Pietro)

Depositato in Segreteria il 29 aprile 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)

Il Presidente

(Luciana Savagnone)